



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mediazione: si può delegare l'avvocato senza andare di persona

Autore: Redazione | 12/06/2017



La parte può conferire delega al proprio avvocato e non presentarsi personalmente all'incontro di mediazione obbligatoria.

Proprio mentre i giudici di mezza Italia si affannano a sanzionare la parte che non si presenta personalmente all'incontro di mediazione, limitandosi a delegare il proprio avvocato, o che, pur presente, si limita a negare ogni possibile accordo

ancor prima che inizi il tentativo di conciliazione, ecco che arriva una decisione che va nel senso diametralmente opposto. Secondo infatti una recente ordinanza del Tribunale di Verona **[1]**, che non mancherà di lasciare a bocca aperta gli operatori del diritto, chi non vuol incontrarsi a «tu per tu» con il proprio avversario e vuol evitare di perdere tempo all'incontro di mediazione perché ha ben chiare le proprie idee, può ben delegare il proprio avvocato a presentarsi in sua vece per rappresentarlo, trattando le condizioni della pace in base al mandato e alle istruzioni precedentemente impartitegli. Insomma, secondo il provvedimento in commento, anche in caso di **mediazione obbligatoria si può delegare l'avvocato senza andare di persona.**

Secondo il tribunale di Verona, la parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il proprio avvocato, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione obbligatoria. Questo perché – al contrario di quello che ritiene la giurisprudenza maggioritaria attualmente formatasi sul punto – nessuna norma della legge che regola la mediazione obbligatoria **[2]** prescrive in modo espresso la presenza obbligatoria della parte alla procedura; nello stesso tempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla mediazione il proprio difensore.

Peraltro il giudice veneto nota una disparità di trattamento, nelle sanzioni, tra la **parte che agisce** (la quale, in caso di mancata partecipazione alla mediazione, non può proseguire la causa e quindi subisce la dichiarazione di improcedibilità) e quella che invece **si difende** (la quale, invece, in caso di mancata partecipazione alla mediazione viene punita solo con il pagamento del contributo unificato e con la possibilità di desumere argomenti di prova dal suo comportamento non collaborativo). Dunque, di fronte a una situazione in cui il convenuto non partecipi affatto alla mediazione e un attore che invece vi partecipi solo attraverso il suo avvocato si avrebbe l'assurda conseguenza che la condotta del primo, benché meno grave, subisce una sanzione più grave di quella del secondo.

Risultato: così come nessuna norma prescrive la presenza obbligatoria della parte alla procedura, nessuna norma vieta anche alla parte di delegare a partecipare alla procedura il proprio avvocato difensore conferendo a questi il tradizionale mandato processuale ossia la procura alle liti **[3]**.

Ci preme avvisare i lettori che l'ordinanza in commento è unica in questa interpretazione. Non sono mai pervenute, al momento, decisioni dello stesso tenore. Per cui sarà bene muoversi con prudenza e non fare affidamento su questo precedente. Sempre meglio, quindi, presentarsi di persona **con il proprio avvocato**.

Note

[1] Trib. Verona, ord. dell'11.05.2017. **[2]** Dlgs 28/2010. **[3]** Art. 83 cod. proc. civ.